

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) TOMMASI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAPOBIANCO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) PANZARINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - CAPOBIANCO ERNESTO

Seduta del 28/05/2020

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, stipulato in data 26/9/2014 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo in data 11/10/2018, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione con l'intermediario nella fase prodromica al ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

- il rimborso, secondo il *pro rata temporis*, dell'importo di € 900 a titolo di "*commissioni finanziarie e accessorie non maturate nonché la quota parte del premio assicurativo non goduto*";
- la rifusione delle "*spese legali e finanziarie*", quantificate in € 250,00.

Costituitosi, l'intermediario, si oppone alle pretese del cliente eccependo:

- la non rimborsabilità delle commissioni finanziarie, attesa la relativa natura up front, come "chiaramente" indicato nel modulo SECCI;
- il mancato addebito al cliente delle spese di riscossione rata, di quelle previste per l'invio delle comunicazioni periodiche e della commissione per l'anticipata estinzione;
- la non rimborsabilità delle spese di assistenza tecnica, dal momento che il cliente non si è rivolto a un legale e non è in atti documentazione che ne comprovi il pagamento.

Chiede pertanto il rigetto del ricorso.

In sede di repliche il ricorrente, richiamando il principio di diritto espresso dalla Corte di Giustizia dell'11/9/2019, ribadisce che il consumatore, nel caso di rimborso anticipato del credito, ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, "*compresi i costi i cui importi non dipendono dalla durata del contratto*". Insiste pertanto nelle richieste avanzate in sede di ricorso.

DIRITTO

Il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui: *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”*.

“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”.

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up-front* ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *“il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”*, valutando inoltre che *“non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”*.

Preliminarmente si osserva che, nonostante il ricorrente utilizzi denominazioni delle voci di costo (*“commissioni finanziarie”*, *“commissioni accessorie”*, *“premio assicurativo”*) non sempre coincidenti con quelle risultanti dal contratto, dall'importo indicato nella richiesta si evince che la domanda restitutoria concerne le sole commissioni finanziarie.

In linea con il predetto orientamento, il Collegio riscontra la natura *recurring* delle suddette commissioni in favore dell'intermediario, considerato che la relativa formula contrattuale descrive attività eterogenee, che non si lasciano iscrivere esclusivamente nella fase istruttoria del rapporto o, comunque, prodromica alla conclusione del contratto di finanziamento. Per tale motivo, il Collegio riconosce il diritto del ricorrente alla restituzione della quota parte non goduta, a seguito della estinzione anticipata, di tale voce commissionale sostenuta dal ricorrente.

In conclusione, il Collegio ritiene che le richieste del cliente meritino di essere parzialmente accolte e che pertanto debbano essergli rimborsati gli importi come indicati nel prospetto che segue.

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	48
rate residue	72

TAN ▶	8,72%
-------	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	60,00%
- in proporzione alla quota	40,13%

n/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
☐	commissioni finanziarie (recurring)	€ 1.500,00	€ 900,00	€ 601,90	☐		€ 900,00
☐			☐	☐	☐		
☐			☐	☐	☐		
☐			☐	☐	☐		
☐			☐	☐	☐		
☐			☐	☐	☐		

tot rimborsi ancora dovuti	€ 900,00
interessi legali	no

In definitiva, va accertato il diritto del ricorrente al rimborso per il complessivo importo di € 900,00.

Stante il carattere seriale del ricorso non possono essere riconosciute le spese di assistenza difensiva come da consolidato orientamento del Collegio.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 900,00.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TUCCI